

## **APPROVAZIONE DEL SECONDO PIANO DI GESTIONE DELLE TENUTE DI TOMBOLO E DI COLTANO**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- \* Premesso che a norma dell'art. 16 Legge Regionale n. 24/94, l'Ente Parco si avvale del Piano di Gestione per perseguire le finalità istitutive, nel quadro delle indicazioni del piano per il parco, interessando l'area soggetta allo stesso piano;
- \* Premesso che a norma dell'art. 13 le aree soggette al Piano per il Parco sono sia le aree interne al parco sia le aree contigue;
- \* Premesso che in base all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco l'area di operatività del Piano di Gestione interessa al minimo il territorio di una Tenuta/Fattoria /Comparto;
- \* Visto l'art.23 comma 3 del Piano del Parco che recita: "La Conferenza di programmazione per il coordinamento degli interventi di pianificazione territoriale dell'area Pisa-Livorno determina il quadro dei riferimenti per il raccordo tra il Piano Territoriale del Parco, l'adeguamento della strumentazione urbanistica ordinaria comunale e l'attuazione della L.R. n. 36/79 «Ordinamento dei porti e degli approdi turistici in Toscana»; in tale sede la definizione del Piano Regolatore del porto turistico, la definizione del porto turistico della foce dell'Arno, può comportare, in variante del Piano Territoriale del Parco, differenti delimitazioni del suo perimetro e differente caratterizzazione dei riferimenti strutturali, infrastrutturali e ambientali; la valutazione dell'impatto ambientale riferita alle opere relative al porto turistico ed agli approdi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, deve fare specifico riferimento alle possibili connessioni con l'assetto del Parco nelle aree contermini, sul mare, nelle acque interne superficiali e profonde";
- \* Considerato che la conferenza di cui al citato art.23 comma 3 del piano del Parco non è attualmente attiva, ma che è competenza della Regione Toscana definire da cosa debba essere sostituita, dato il carattere di obbligatorietà che la norma sembra attribuirle;
- \* Considerato che l'art. 9 delle N.T.A. del Piano del Parco precisa che i piani di gestione promuovono "i piani di recupero ai sensi della L.R.59/80 e della Legge 457/78" per ben delimitate aree, si evidenzia che per quelle aree in cui la norma prevede l'attuazione tramite piano di recupero, il Piano di Gestione non ha valore di piano urbanistico particolareggiato, ma di strumento di indirizzo per il successivo piano attuativo;
- \* Visto il Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano approvato dal Commissario Straordinario del Parco con delibera n. 89 del 31.12.1994;
- \* Vista la propria precedente deliberazione n.114 del 17.12.2001, con la quale, visti i pareri del Comitato Scientifico, della Commissione Agricoltura e della Comunità del Parco, è stato adottato il secondo piano di gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano;
- \* Preso atto che il secondo piano di gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano è stato depositato presso le segreterie dei Comuni di Pisa, San Giuliano T., Vecchiano, Massarosa e Viareggio e delle Province di Pisa e di Lucca e presso la segreteria dell'Ente Parco stesso per la durata di giorni 30 durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione;
- \* Preso atto che l'effettuato deposito è stato reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.3 del 16.1.2002;
- \* Preso atto che sono state presentate 93 tra osservazioni ed opposizioni;
- \* Viste le controdeduzioni contenute nell'allegato A alla presente delibera che costituiscono parte integrante e sostanziale, allegato che contiene anche una sintesi delle osservazioni;

- \* Visto il parere sulle controdeduzioni espresso dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 2 del 26.04.02 e delle integrazioni e modifiche richieste come da verbale della seduta (allegato sub. lett. B);
- \* Visto il parere sulle controdeduzioni espresso dalla Commissione Agricoltura nella seduta del 02.05.2002 (allegato sub lett. C);
- \* Vista proposta di Piano redatta dagli Uffici del Parco, (allegato sub lett. D) come modificata in base alle osservazioni e alle relative controdeduzioni, riviste alla luce dei citati pareri della Comunità del Parco e della Commissione Agricoltura, composta dai seguenti elaborati:
  1. Relazione,
  2. Norme di attuazione, comprensive di 9 allegati individuati con le lettere dalla A alla I,
  3. Cartografia di Piano:
    - Tavola 1: Quadro d'Insieme. Scala 1:10.000 (Tav. 1a, 1b);
    - Tavola 2: Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone. Scala 1:2.000 (tav. 2a, 2b, 2c).
- \* Visti gli elaborati di analisi, elencati nell'Allegato A delle Norme Tecniche d'Attuazione e depositati presso gli Uffici della Pianificazione.
- \* Visto l'art. 124 del decreto legislativo n. 267/00;
- \* Visto il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile del responsabile della Ragioneria;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

Per quanto espresso in narrativa:

1. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e di Coltano adottato con proprio provvedimento n. 114 del 17.12.2001 esecutivo, e contenute nell'allegato sub lett. A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare a norma dell'art. 16 comma 4 della L.R. n. 24 del 16.3.1994 il Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano secondo l'allegato sub lettera D che è costituito da: Relazione, Norme di Attuazione (contenenti in particolare gli allegati A,B,C,D,E,F,G,H,I) e cartografia di piano composta da Tav. 1 (Tav. 1a e Tav. 1b) e Tav 2 (Tav. 2a, Tav, 2b e Tav 2c);
3. Di stabilire che le controdeduzioni nella formulazione allegata alla presente delibera sono parte integrante e sostanziale del Piano di Gestione e ne hanno validità anche se non espressamente riportata negli elaborati del Piano di Gestione;
4. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, per quelle aree in cui il presente Piano di Gestione promuove il "piano di recupero ai sensi della Legge Regionale 59/80 e della Legge 475/78", lo stesso piano di gestione non ha valore di piano urbanistico particolareggiato, ma di strumento di indirizzo per il successivo piano attuativo;
5. di riconoscere che per l'area di Bocca d'Arno deve essere attuata la procedura prevista dall'art.23 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, con le forme e le modalità che saranno determinate dalla Regione Toscana;
6. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo, a norma dell'art. 134 3° comma del decreto legislativo n. 267/00, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.